

# **CODICE DI CONDOTTA ANTIMAFIA**

**ADOTTATO DA: S.P.G.S. S.R.L.**

**Adottato con determina dell'AU n.2 del 10.12.2024**

## INDICE

NATURA E FINALITÀ	P. 2
DOVERI DI INFORMAZIONE E STRUMENTI DI CONOSCENZA DEL RISCHIO CRIMINALE	P. 4
CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE E NORME DI CONDOTTA	P. 7
CRITERI DI SELEZIONE DI FORNITORI E CLIENTI	P. 7
SELEZIONE DEI FORNITORI	P. 7
SELEZIONE DEI CLIENTI	P. 8
PAGAMENTI ED ALTRE TRANSAZIONI FINANZIARIE	P. 8
MISURE DI SICUREZZA, OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE, FORME DI COLLABORAZIONE CON POLIZIA E MAGISTRATURA	P. 8
ALTRI SOGGETTI	P. 9
RACCORDO CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA	P. 10

## 1) NATURA E FINALITÀ

Il presente Codice di Condotta Antimafia (di seguito in breve “Codice Antimafia”) è adottato dalla **S.P.G.S. S.r.l.** quale specifico protocollo, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 231/2001, per la prevenzione dei reati di cui all’art. 24 *ter* del predetto decreto, nonché per la prevenzione di qualsiasi forma di condizionamento diretto o indiretto dell’attività d’impresa da parte della criminalità organizzata. In questo senso costituisce uno strumento ulteriore di gestione e controllo (*governance*) dell’azienda al fine specifico di fronteggiare i rischi da contaminazione mafiosa.

In particolare:

l’art. 6 del D.lgs 231/2001, rubricato *Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente*, dispone:

*Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a), l’ente non risponde se prova che:*

*a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*

*b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*

*c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*

*d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).*

*2. In relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:*

*a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*

*b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;*

*c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*

*d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;*

*e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della [direttiva \(UE\) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019](#), i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e). 4

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

l'art. 24 *ter* del D.lgs 231/2001, rubricato *Delitti di criminalità organizzata*, prevede:

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al

*decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

*3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

*4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.*

La prevenzione da tale rischio persegue un duplice obiettivo:

- a)** protezione ed incremento dell'integrità aziendale, favorendo la creazione di valore economico per l'impresa;
- b)** contributo alla tutela dell'ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, favorendo la creazione di valore sociale per la comunità nel suo complesso.

Il Codice Antimafia considera tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività d'impresa: risorse umane, fornitori, clienti, istituzioni ed altri attori collettivi, territoriali o esponenziali. Il Codice Antimafia costituisce fonte specifica di obblighi per tutti i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i dirigenti a qualsiasi livello gerarchico nei rapporti interni alla vita aziendale e nelle relazioni esterne che in qualsiasi modo possono coinvolgere gli interessi della società. Al Codice Antimafia è assicurata la massima diffusione anche mediante la presa di visione da parte dei fornitori e dei clienti, nonché attraverso la pubblicazione nel sito web ufficiale della società. Nell'adozione ed attuazione del Codice Antimafia sono sempre fatte salve le normative generali o di settore, che possono riguardare l'attività dell'impresa ed i rapporti con i suoi diversi interlocutori (ad es. Statuto dei Lavoratori, normativa sulla Privacy ecc.).

## **2) DOVERI DI INFORMAZIONE E STRUMENTI DI CONOSCENZA DEL RISCHIO CRIMINALE**

L'adozione del Codice Antimafia presuppone la ricognizione, da parte della **S.P.G.S. S.r.l.**, del rischio di condizionamento e infiltrazione criminali nell'ambito dell'attività d'impresa e in relazione al contesto in cui opera.

A tal fine è stata svolta, e va costantemente aggiornata, un'analisi del contesto territoriale, diretta a individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente insediate, possano tentare di condizionare in varie forme l'attività d'impresa allo scopo di strumentalizzarla per il conseguimento di vantaggi illeciti. Nell'ottica di un continuo monitoraggio dei contesti in cui l'azienda opera, la **S.P.G.S. S.r.l.** si impegna a realizzare e mantenere nel tempo una interlocuzione qualificata con le autorità pubbliche e le organizzazioni private competenti in possesso di specifica conoscenza delle dinamiche tipiche dei processi di infiltrazione criminale (prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali di riferimento od eventuali soggetti funzionalmente assimilabili, associazioni volontarie, università), volta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze significative ai fini di un costante aggiornamento degli indicatori di rischio e dei relativi criteri di valutazione. Le informazioni ed i dati di conoscenza acquisiti verranno tenuti in considerazione anche per la selezione dei diversi interlocutori territoriali: dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori.

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale comporta una valutazione di affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche od enti) che hanno rapporti con l'impresa. A tal fine, possono essere utilizzati plurimi indicatori desunti dalla consultazione di fonti aperte, tra cui:

**a)** sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (Dlgs. n. 159/2011, Libro I, Titoli I e II);

**b)** applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, anche di fatto, institori, procuratori generali, membri di organismi di vigilanza o controllo, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose da ritenere potenzialmente strumentali all'attività delle organizzazioni criminali;

c) applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, reati ambientali e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;

d) costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate sub a), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;

e) imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;

f) imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;

g) intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;

h) mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva;

i) mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività nonché mancata esibizione dei certificati attestati la regolarità contributiva (DURC);

j) imprese che risultino colpite da informativa antimafia interdittiva o alle quali sia stata negata l'iscrizione in elenchi pubblici gestiti da istituzioni o autorità prefettizia.

L'accertamento delle situazioni di cui al punto precedente incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo. Le informazioni sui rischi di infiltrazione criminale raccolte da Istituzioni pubbliche od Organizzazioni private sono messe a disposizione della Direzione e delle funzioni operative interessate, i quali ne garantiscono responsabilmente l'utilizzazione ai soli fini indicati dal presente Codice Antimafia.

### **3) CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE E NORME DI CONDOTTA**

La selezione del personale, di qualunque livello, deve essere effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di:

- a)** professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni;
- b)** uguaglianza di trattamento;
- c)** affidabilità rispetto al rischio di condizionamento criminale.

Il personale deve essere informato e “formato” su quanto previsto dal presente Codice Antimafia e, più in generale, sulla legislazione antimafia. È fatto divieto al personale di tenere qualsiasi comportamento in grado anche solo potenzialmente di manifestare a soggetti terzi orientamenti o decisioni assunti dalla **S.P.G.S. S.r.l.** o che la società intende assumere, fatta salva la previsione di specifiche procure o deleghe.

### **CRITERI DI SELEZIONE DI FORNITORI E CLIENTI**

#### **4) SELEZIONE DEI FORNITORI**

L'obiettivo di prevenire il pericolo di condizionamenti e infiltrazioni criminali deve essere perseguito utilizzando il massimo numero possibile di fonti informative, sia al momento della selezione o del primo contatto con i fornitori significativi, sia nella valutazione delle successive condotte. Le procedure di selezione dei fornitori significativi devono essere ispirate ai criteri e principi seguenti:

- a)** trasparenza delle procedure di selezione;
- b)** pari opportunità di accesso;
- c)** professionalità;
- d)** affidabilità;
- e)** economicità;
- f)** assenza di contestazioni di cui al paragrafo 2 del presente Codice di Condotta Antimafia;
- g)** sussistenza di elementi dai quali si possa ritenere escluso o comunque contenuto il rischio di condizionamento criminale: ad esempio, l'esibizione di informative antimafia negative acquisite in sede di esecuzione di appalti pubblici o l'avvenuto inserimento nelle “white list” istituite dalle Prefetture, o altre forme di certificazione e attestazione specifiche rilasciate da autorità pubbliche di vigilanza.

La selezione dei fornitori, specie nei settori di attività e nelle aree territoriali considerati ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, deve essere supportata da una ponderata valutazione di tutti gli elementi informativi disponibili e soprattutto degli indicatori di cui ai precedenti punti f) e g). Le

decisioni di volta in volta assunte al riguardo vanno adeguatamente motivate e presso la Direzione è istituito un archivio, anche informatico, che nel rispetto della privacy dei soggetti interessati documenti le scelte gestionali e commerciali adottate.

## **5) SELEZIONE DEI CLIENTI**

Devono essere acquisite tutte le informazioni accessibili relative ai clienti, da utilizzare, oltre che per la normale valutazione di tipo commerciale, anche per la verifica di possibili rapporti penalmente rilevanti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali.

Le forniture ai clienti privati devono essere immediatamente sospese, informando tempestivamente la Direzione della S.P.G.S. S.r.l. della rispettiva società di appartenenza, qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui al paragrafo 2), oppure del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di:

- a) mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali;
- b) mutamenti significativi del settore di attività;
- c) mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

## **6) PAGAMENTI ED ALTRE TRANSAZIONI FINANZIARIE**

Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione. Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, fatti salvi i soggetti autorizzati ad operare in tali settori. In deroga a quanto previsto al primo capoverso, sono ammessi pagamenti in contanti per somme inferiori ad € 5.000, con il divieto di frazionare pagamenti di operazioni unitarie.

Non sono ammessi pagamenti con assegni liberi, effetti cambiari.

## **7) MISURE DI SICUREZZA, OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE, FORME DI COLLABORAZIONE CON POLIZIA E MAGISTRATURA**

È fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro del **S.P.G.S. S.r.l.** di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo (pizzo, messa a posto, offerte ecc.), da chiunque formulate.



Il prestatore di lavoro è in ogni caso tenuto ad informare la Direzione e l'Organismo di Vigilanza oltre che l'autorità di polizia.

Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di informare immediatamente la Direzione e l'Organismo di Vigilanza e le autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini.

È altresì immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza della società coinvolta, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'impresa. L'Organismo di Vigilanza, in via autonoma, ne informa senza ritardo l'organo amministrativo e procede alle attività di verifica di sua competenza, condividendone le risultanze con le autorità di Pubblica Sicurezza.

Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dalla Direzione.

L'impresa verifica che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.

La mancata osservanza da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti, dirigenti e amministratori e soci degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, costituisce grave illecito disciplinare.

Le segnalazioni devono intervenire dal prestatore di lavoro verso il proprio diretto primo referente gerarchico che sua volta dovrà rivolersi al responsabile di funzione come organigramma aziendale.

## **8) ALTRI SOGGETTI**

Nell'ambito dell'attivazione di un sistema di reti territoriali, **S.P.G.S. S.r.l.** si impegna ad incoraggiare la partecipazione a protocolli d'intesa (o patti similari) tra soggetti pubblici, imprese, associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali, volti a prevenire le infiltrazioni criminali ed a promuovere sviluppo e legalità nell'ambito del territorio in cui si trova ad operare e che siano connotati da previsioni cogenti e non limitati a mere dichiarazioni d'intenti.

## 9) RACCORDO CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA

La continuità di azione, intesa quale elemento fondante delle attività di verifica e di controllo eseguite dall'Organismo di Vigilanza istituito all'interno **S.P.G.S. S.r.l.** ai sensi del D.Lgs. 231/01, impone che lo stesso sia parte diligente nel far emergere fatti che abbiano rilevanza rispetto alla non conforme attuazione delle prescrizioni previste nel presente Codice o della sua palese violazione all'interno della singola compagine societaria vigilata, suggerendo proposte di modifica, integrazione ed eventuale miglioramento.

Le relazioni periodiche prodotte dagli Organismi di Vigilanza della società **S.P.G.S. S.r.l.**, così come regolamentate dai Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del d.lgs. 231/2001, riferiranno anche nel merito della corretta applicazione del presente Codice di Condotta Antimafia e saranno inviate formalmente agli Organi Amministrativi e di Controllo delle società vigilate così come disciplinato dal piano delle attività e dal regolamento dello stesso Organismo di Vigilanza.